

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

N. REP. _____

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO**

CASERMA CARABINIERI

CIG CUP D42C21000120006

L'anno duemila....., il giorno, del mese di,

presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me,

Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa,

nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti,

d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

Il/La Sig.,

nato/a a, il,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Rivanazzano Terme con sede legale in Rivanazzano Terme

(PV) Piazza Cornaggia n. 71 codice fiscale e partita IVA 00485130181 che rappresenta

nella sua qualità di di seguito nel

presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice o Comune".

Il/La Sig.,

nato/a a, il,

	residente a, in Via, n.	
	nella sua qualità di, munito dei necessari poteri di	
	rappresentanza, come risulta da Certificato della Camera di Commercio Industria	
	Artigianato Agricoltura di in data dell'Impresa	
, con sede legale in, Via	
, n. C.F./P.IVA	
, di seguito nel presente atto denominato	
	“appaltatore” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario	
	sono personalmente certo.	
	PREMESSO	
	– che con deliberazione della Giunta Comunale in data, è stato	
	approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista	
	studio Vecchi ed Associati società di Ingegneria SRL, nella persona dell'Ing.	
	Gianalberto Vecchi nell'importo di euro 500.000,00, di cui netti euro 353.000,00 per	
	lavori da appaltare;	
	– che, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L.	
	120/2020 e s.m.i. è risultata aggiudicataria l'Impresa	
 che ha offerto un ribasso del%	
	(.....). L'importo di aggiudicazione risulta essere di	
	euro....., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,	
	pari ad euro	
	– che in data è stata sottoscritta dal Responsabile unico del	
	procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla	
	permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;	

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa

..... l'appalto dei

lavori di RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED

IMPIANTISTICO CASERMA CARABINIERI.

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad

euro....., da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo

quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente

contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali [e le relazioni generali e specialistiche facenti parte

del progetto esecutivo;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

f) il cronoprogramma.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione in merito.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, così come indicato nel cronoprogramma presentato dall'appaltatore in sede di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 20%, ai sensi dell'art. 1.4.4 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e

l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

6. Per le specifiche modalità e termini di collaudo o rilascio di CRE si fa espresso

richiamo a quanto previsto dall'art. 1.11.4 del CSA.

7. Con riferimento all'inizio lavori si richiama espressamente quanto previsto dall'art.

1.4.1 del CSA e quanto dichiarato dall'aggiudicatario in sede di gara.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei

termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura

dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,

al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore al 30 %

dell'importo contrattuale netto secondo quanto previsto dall'art. 1.5.2 del CSA.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico

del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e

l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato

speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n.

..... emessa da

..... in dataper un importo di

euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 1.3.4 del CSA per un importo di € al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro] non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7 – GARANZIE PER VIZI E DIFFORMITA' OPERE

1. Con riferimento alla garanzia per vizi e difformità dell'opera ed alla garanzia decennale per gravi difetti dell'opera, in ordine ad obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si opera rimando alle disposizioni di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 codice civile e si stabilisce inoltre quanto segue:

- L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei

	lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli	
	prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano	
	rivelato difetti o inadeguatezze.	
	- Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al	
	responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto,	
	si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.	
	- Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare	
	che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore.	
	2. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico	
	dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di	
	quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi	
	altro indennizzo o compenso	
	ARTICOLO 8 – PIANO DI SICUREZZA	
	1. L'Appaltatore si impegna a redigere nei termini previsti da capitolato speciale	
	d'appalto ed a presentare al Comune eventualmente il piano integrativo del piano di	
	sicurezza nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte	
	autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei	
	lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza, di	
	cui è complementare, formano parte integrante del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegati. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza, senza riserve	
	od eccezioni, dei piani di sicurezza, e deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori	
	gli aggiornamenti alla documentazione sopra elencata, ogni volta che mutino le	
	condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni	
	dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora,	

costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

**ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.**

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

4. L'appaltatore si impegna a rispettare quanto dichiarato in sede di gara in ordine a quanto stabilito dalla L. n. 68/1999.

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

	<p>2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.</p>	
	<p>3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:</p>	
	<p>– Qualora la ditta appaltatrice non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.</p>	
	<p>4. Il Comune inoltre ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e comunque, nei seguenti casi:</p>	
	<p>a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;</p>	
	<p>f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; k)</p>	
	<p>proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e) D.Lgs. 81/2008; i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure</p>	

	<p>sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica</p>	
	<p>Amministrazione; j) altre cause di risoluzione previste dalla normativa vigente in</p>	
	<p>materia.</p>	
	<p>ARTICOLO 12 – DOMICILIO</p>	
	<p>1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore</p>	
	<p>elegge domicilio presso, ove</p>	
	<p>verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra</p>	
	<p>notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.</p>	
	<p>ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO</p>	
	<p>1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale attualmente Banca</p>	
	<p>Popolare di Sondrio S.r.l. a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al</p>	
	<p>vigente regolamento comunale di contabilità, e sono subordinati all'acquisizione della</p>	
	<p>regolarità contributiva (DURC), alla verifica ex art. 48bis D.P.R. 29/09/1973 n. 602.</p>	
	<p>2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 15 sono autorizzati a</p>	
	<p>riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto</p>	
	<p>di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione</p>	
	<p>Aggiudicatrice.</p>	
	<p>3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e</p>	
	<p>quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.</p>	
	<p>4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il</p>	
	<p>relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del</p>	
	<p>pagamento delle somme cedute.</p>	
	<p>5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può</p>	
	<p>attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate</p>	

dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Rivanazzano Terme, "codice univoco ufficio" **UFADZ9** e con liquidazione a 30 gg. dalla ricezione della fattura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1.5.2 del CSA. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dall'appaltatore sulla fattura.

ARTICOLO 14 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione secondo quanto previsto dall'art. 1.5.1 del CSA sull'importo contrattuale verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

**ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ
DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

2. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori

	-	
	-	
	5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione	
	scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario	
	dedicato alle commesse pubbliche:	
	
	6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di	
	cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al	
	committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	7. Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è	
	
	ARTICOLO 15 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI	
	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e	
	con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi	
	relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	ARTICOLO 16 - REVISIONE DEI PREZZI	
	1. Sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo dei singoli	
	materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione	
	appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al	
	prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto	
	previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui	
	all'art. 29 comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 27.01.2022. In tal caso si	
	procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il	

cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Pavia.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 – INCOMPATIBILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore dichiara con la sottoscrizione ed accettazione del presente contratto, ed il Comune ne prende atto:

a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la

	controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e	
	che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico	
	per conto della controparte o di terzi;	
	b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti	
	di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex	
	dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
	amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione	
	del rapporto di lavoro;	
	c) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del	
	presente atto alla stregua delle norme di legge.	
	2. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale	
	insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva	
	l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la	
	violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al	
	verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453	
	e ss. del c.c.. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente	
	capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi	
	titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti	
	dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai	
	sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento	
	dei dipendenti del Comune di Rivanazzano Terme vigente. Entrambi i documenti sono	
	consultabili e scaricabili dal sito https://www.comune.rivanazzanoterme.pv.it , sezione	
	"Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali	
	"sotto sezione di secondo livello "Atti generali". Le violazioni delle disposizioni in essi	

contenuti potranno comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto.

ARTICOLO 20 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 21 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Rivanazzano Terme quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO

FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO CASERMA CARABINIERI”.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 22– NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente, nonché la normativa vigente di settore, con

particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e relative disposizioni di attuazione, il CSA.

ARTICOLO 23 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Comunale
Rogante redatto su supporto informatico non modificabile, del quale ho dato lettura alle
parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e
insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con
modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82, valide alla data odierna.

Dopo di che io Segretario comunale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle
parti.

IL COMUNE F.to ----- in modalità digitale

L'IMPRESA F.to _____ in modalità digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Francesco MATARAZZO in modalità digitale